

Allegato A

## **Criteria per il riconoscimento dei Distretti del cibo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499.**

### **1. Finalità**

La Regione Marche promuove l'individuazione dei Distretti del cibo istituiti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, attraverso le attività agricole e agroalimentari. Con la presente deliberazione vengono stabiliti i criteri per il riconoscimento di tali soggetti.

### **2. Tipologie di Distretto del cibo**

In attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, la Regione Marche riconosce i Distretti del cibo afferenti alle seguenti categorie previste dal paragrafo 2 del suddetto art. 1 comma 499:

- **distretti dei prodotti certificati:** i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale (lettera d);
- **distretti dei prodotti di prossimità:** i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale (lettera f);
- **distretto biologico regionale:** inteso come territorio per il quale agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura (lettera h).

### **3. Requisiti soggettivi**

#### *3.1 Soggetti richiedenti il riconoscimento*

Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un Distretto tra quelli menzionati al paragrafo 2, costituiscono un *comitato promotore*, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo.

Per i distretti dei prodotti certificati (o di qualità certificata) (lettera d) e per i distretti dei prodotti di prossimità (o dei prodotti locali) (lettera f), il comitato promotore può anche essere sostituito da un soggetto, individuato tra i soggetti sottoscrittori, che

assume il ruolo di rappresentanza del distretto nei rapporti con la pubblica amministrazione (*soggetto capofila*).

### 3.2 *Soggetti partecipanti ai Distretti del cibo*

Fanno parte dei Distretti del cibo una o più delle seguenti categorie di soggetti:

- a) imprenditori agricoli, singoli o associati di cui al decreto legislativo n. 228 del 18.05.2001 e s.m.i. con sede legale o sede operativa nella Regione Marche;
- b) imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare anche organizzate in reti di imprese, società cooperative e consorzi;
- c) organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- d) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e imprese di trasformazione, distribuzione e/o commercializzazione, nelle quali almeno il 51% del capitale sociale è detenuto dai soggetti di cui alle lettere da a) a c).

Ciascuno dei soggetti sopra elencati potrà partecipare a un solo Distretto del cibo della medesima tipologia.

Inoltre, possono partecipare ai Distretti del cibo: enti locali, consorzi di tutela, organizzazioni professionali di produttori agricoli, associazioni di categoria, imprese operanti nei settori della pesca e/o dell'acquacoltura, imprese che operano nel settore della ricettività turistica, imprese che operano nel settore della ristorazione, organizzazioni che operano nel settore della promozione del territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del distretto, organizzazioni del terzo settore, fondazioni ed enti pubblici. Limitatamente al distretto biologico regionale (lettera h), possono partecipare anche i biodistretti già costituiti e altri sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica.

## **4. Requisiti per il riconoscimento dei Distretti del cibo**

### *4.1 Requisiti generali per tutte le tipologie di Distretto del cibo*

I distretti del cibo devono;

- a) presentare un elevato livello di integrazione produttiva e/o di filiera;
- b) assicurare interrelazioni sia di tipo orizzontale che verticale nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione. A tale scopo, i soggetti che fanno parte di un Distretto del cibo assumono l'impegno a perseguire i comuni obiettivi attraverso l'adesione formale ad un accordo di distretto finalizzato a rafforzare la promozione, la sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva, nonché la crescita socioeconomica dell'intero distretto;
- c) rappresentare uno o più prodotti agricoli e/o alimentari (ambito produttivo): sono definiti prodotti agricoli i prodotti di cui all'articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'Allegato I, e i prodotti elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; sono definiti prodotti alimentari i prodotti di cui

all'articolo 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

- d) aver aderito formalmente ad un accordo di distretto dal quale si possano desumere le finalità del distretto e i ruoli e gli impegni di ciascun partecipante.
- e) avere sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Marche (ambito territoriale). Qualora abbiano un'articolazione territoriale interregionale, possono essere riconosciuti solo nel caso in cui operino in misura prevalente nel territorio della Regione Marche (a tale scopo viene presa in esame la superficie totale dei comuni sui quali insiste il distretto ricadente in ciascuna regione interessata)

#### *4.2 Requisiti specifici per ciascuna tipologia di Distretto del cibo*

Ai fini del riconoscimento, i Distretti del cibo devono possedere i requisiti specifici relativi a ciascuna tipologia di seguito indicati:

##### **4.2.1 Distretti dei prodotti certificati** di cui alla lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2

- a) dimensione del territorio coinvolto; il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 15 comuni contigui,
- b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 50 imprese;
- c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 75 addetti;
- d) il numero di imprese di condizionamento partecipanti non deve essere inferiore a 10 imprese;
- e) il volume di affari complessivo delle produzioni certificate ottenute dalle imprese del settore agroalimentare aderenti al distretto non deve essere inferiore a 5 milioni di euro;
- f) il numero di produzioni di qualità certificata (intese sia come differenti tipologie di certificazione che come differenti settori produttivi) oggetto di certificazione non deve essere inferiore a 5 produzioni comprese tra i seguenti regimi di qualità:
  - Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli art. 11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione "prodotto di montagna" di cui all'art. 31;
  - indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (UE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Regolamento (UE) n.251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio;
- produzioni di qualità di cui al Regime di qualità regionale, conforme alle condizioni previste all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM approvato con Comunicazione della Commissione SG (2005) D/52789;
- produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata istituito con la legge 3 febbraio 2011 n. 4;
- produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del D.M. 04/03/2011 e del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

#### **4.2.2 Distretti dei prodotti di prossimità** di cui alla lettera f) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2

- a) dimensione del territorio coinvolto; il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 15 comuni;
- b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 50 imprese;
- c) il numero di imprese che operano nel settore della ristorazione non deve essere inferiore a 15 imprese;
- d) obbligo per le imprese agricole aderenti di effettuare vendita diretta, eventualmente anche tramite gruppi di acquisto solidale, e/o di essere fornitori di operatori della ristorazione all'interno del territorio del distretto entro un raggio di 70 km calcolati in linea d'aria come distanza tra l'azienda agricola e il luogo di immissione al consumo.

#### **4.2.3 Distretto biologico regionale** di cui alla lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2

- a) il distretto deve rappresentare almeno il 51% della SAU regionale assoggettata al regime di produzione biologica, compresa la superficie in conversione;
- b) presenza di imprese di condizionamento biologiche partecipanti che operino almeno in 5 tra i seguenti settori: cerealicolo, orticolo, frutticolo, vitivinicolo, olivicolo, lattiero caseario, settore carni fresche e trasformate, settore ittico fresco e trasformato e settore miele, e che generino un fatturato complessivo di prodotti biologici non inferiore a 40 milioni di euro.

Si definiscono imprese di condizionamento, le imprese che intervengono nella filiera produttiva a valle della produzione primaria. Sono considerate attività di condizionamento tutte quelle attività di manipolazione dei prodotti agricoli e/o alimentari, fino alla somministrazione al consumatore finale, ad eccezione della commercializzazione del prodotto confezionato.

A titolo di esempio vengono riportate alcune fasi del processo produttivo che concorrono alla determinazione del numero di imprese di condizionamento:

- stoccaggio;
- trattamento termico;
- macellazione;
- sezionamento;
- trasformazione;
- confezionamento.

## **5. Termini, modalità di presentazione e istruttoria delle domande di riconoscimento**

### *5.1 Termini e modalità di presentazione delle domande di riconoscimento*

La Regione istituisce un elenco regionale dei Distretti individuati, con indicazione degli ambiti territoriali interessati, loro composizione e caratterizzazione, e provvede a dare comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ai sensi dell'art. 1 comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ogniqualvolta venga individuato un nuovo distretto del cibo.

Con successivo atto del dirigente della Posizione di funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata sarà emanato un avviso contenente termini e modalità per:

- la presentazione delle domande di riconoscimento;
- lo schema di accordo di distretto
- il monitoraggio delle attività dei distretti e sull'attuazione degli obiettivi indicati nell'accordo di distretto;
- il controllo e eventuale revoca del riconoscimento che potrà determinarsi nei seguenti casi:
  - ✓ il distretto ha esaurito le proprie finalità;
  - ✓ sia accertata la sistematica e grave violazione di quanto previsto nell'accordo di distretto e della legge a questo applicabile;
  - ✓ qualora siano state apportate modifiche sostanziali all'accordo di Distretto senza averne dato comunicazione alla Regione Marche entro 30 giorni dalla data della modifica;
  - ✓ in caso di accertate negligenze o irregolarità da parte del distretto.